

Camera dei Deputati

Legislatura 17
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/07150
presentata da **FORMISANO ANIELLO** il **04/12/2014** nella seduta numero **345**

Stato iter : **IN CORSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DELLA DIFESA

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELLA DIFESA , data delega **04/12/2014**

TESTO ATTO**Atto Camera****Interrogazione a risposta scritta 4-07150**

presentato da

FORMISANO Aniello

testo di

Giovedì 4 dicembre 2014, seduta n. 345FORMISANO. — **Al Ministro della difesa.** — Per sapere – premesso che:

la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro rappresenta un'assoluta priorità per il Paese che, con l'approvazione definitiva nel luglio 2009 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, al testo unico n. 81 del 2008, ha registrato un importante passo in avanti nell'equiparazione dell'Italia agli standard normativi internazionali ed europei;

presso l'amministrazione della difesa il disposto normativo a tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è stato recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

nell'ambito della Marina militare la pubblicazione SMM 1062 (attuazione delle norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro) ha reso attuativi i dettami del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni, al contesto militare e navale, stabilendo gli obblighi e i doveri di tutte le figure che concorrono alla sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi quelli del cosiddetto «medico competente»;

l'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni e integrazioni, identifica il «medico competente» tra i medici in possesso di specifici titoli requisiti, con esclusivo riferimento al ruolo degli ufficiali sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della polizia di Stato e della guardia di finanza (articolo 38 d-bis decreto legislativo n. 81 del 2008) è stata stabilita una particolare eccezione con la quale è stato statuito che per svolgere le funzioni di «medico competente» è necessario aver esercitato l'attività di «medico nel settore del lavoro» per almeno quattro anni;

la scelta di autorizzare i sanitari militari allo svolgimento ope legis delle specifiche funzioni di medico competente ha condotto a una pleora di professionisti provenienti da differenti percorsi formativi ed esperienze lavorative disparate nonché da specializzazioni mediche tra loro disomogenee o del tutto distanti alla disciplina medica del lavoro, spesso creando le premesse per una serie di situazioni di difficile gestione, non ultime quelle correlate ad una idonea valutazione dei rischi infettivi in operazioni militari di soccorso;

nell'ambito dell'occidente industrializzato pochi Paesi possono vantare una simile situazione, per la quale professionisti con determinati percorsi formativi specialistici (esempio cardiologi, dermatologi, oculisti, e altro) possano essere abilitati dalla legge a esercitare le funzioni di medici che hanno seguito un percorso formativo di specializzazione in medicina del lavoro;

lo svolgimento dell'incarico di «medico competente» necessita di particolare e specifica preparazione, posto che «... il legislatore, richiedendo che la figura del medico competente sia

individuato sulla base di specifici parametri e nel richiedere contestualmente anche una comprovata esperienza professionale del medico designato, ha inteso evidentemente individuare la figura del medico di qualificata professionalità, in grado di diventare collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale» (Cass. penale, sezione Terza, 2 luglio 2008 n. 26539);

in considerazione della delicatezza delle funzioni del medico competente sarebbe irragionevole poter attribuire tale incarico ad un medico non adeguatamente formato demandando la necessaria acquisizione delle competenze essenziali allo svolgimento delle funzioni ad un momento successivo rispetto al conferimento dell'incarico; a tal proposito, a seguito di istanze presentate da diversi medici militari non specialisti in medicina del lavoro, il Ministero della salute ha provveduto immediatamente a cancellare i medesimi dall'elenco nazionale dei medici competenti; successivamente la direzione generale della sanità militare ha provveduto d'ufficio all'iscrizione dei citati medici in un elenco, non previsto dal T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008) di medici competenti della difesa, assicurando un adeguato percorso formativo;

dal complesso delle disposizioni dettate in materia e, in particolare dal T.U. n. 81 del 2008, si evince chiaramente che le conoscenze mediche e tecnico-scientifiche necessarie per lo svolgimento delle funzioni di medico competente attengono alla specifica materia della medicina del lavoro; ciò è chiaramente espresso anche dal comma 1 dell'articolo 39 dove si afferma che l'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH);

ai sensi dell'articolo 38 comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni, per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina (E.C.M.) ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni; i crediti previsti dai programmi triennali di educazione continua dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro»; tale situazione obbliga i sanitari di cui al citato articolo 38, d-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 a dover rinunciare all'educazione continua in medicina nella loro banda di specializzazione ed a dover orientare la loro formazione continua quasi esclusivamente nella disciplina medica del lavoro e della sicurezza degli ambienti lavorativi —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se non ritenga opportuno intervenire a tutela della salute e della sicurezza del personale dipendente evitando che il personale medico che misconosce le complessità di numerose tematiche specifiche relative ai disparati ambienti di lavoro (basti ricordare il rischio chimico, cancerogeno, mutageno, da esposizione a radiazioni ionizzanti; il rischio biologico; il rischio da cadute dall'alto; la valutazione dello stress lavoro-correlato e altro) possa essere impiegato in qualità di medico competente;

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanti, tra i medici competenti inseriti nell'elenco del Ministero della difesa, abbiano effettivamente frequentato un adeguato corso formativo e quanti, tra gli specialisti in altre discipline attualmente impiegati quali medici competenti, siano stati impiegati per almeno quattro anni nella disciplina della medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti lavorativi;

se il Ministro interrogato sia in grado di dettagliare la logica secondo la quale, in assenza di specializzazione in medicina del lavoro ed in presenza di personale in possesso di specializzazioni mediche differenti dalla stessa (es. cardiologia, oculistica e altro), aver svolto un ruolo professionale «nel settore del lavoro» di strutture pubbliche per un certo lasso di tempo possa essere ritenuto sufficiente per svolgere la complessa attività di «medico competente»;

se il Ministro interrogato non ritenga che quanto stabilito dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni possa inficiare l'educazione continua in medicina nelle restanti discipline mediche esercitate dal personale dipendente e se sia in grado di dettagliare quali disposizioni siano da applicarsi a garanzia dei programmi di educazione continua in medicina delle restanti discipline;

se il Ministro interrogato sia in grado di qualificare il numero totale dei casi di infezione tubercolare finora riscontrati tra il personale dipendente impiegato in attività operative e di soccorso umanitario (esempio operazione mare nostrum e altro) e quanti medici competenti, sul totale di quelli nominati per le unità navali, siano effettivamente specialisti in medicina del lavoro in regola con l'assolvimento degli obblighi di formazione continua in medicina statuiti dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della tipologia di corsi garantiti dall'amministrazione della difesa per la formazione dei medici competenti e se sussistano differenze formative tra i precorsi garantiti dalla Marina militare rispetto alle altre forze armate al fine del conseguimento dell'idoneità e per la successiva designazione a ricoprire l'incarico di medico competente;

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di eventuali sospensive disposte dalla giustizia amministrativa per medici militari finora indicati, sine titolo, quali medici competenti dall'Amministrazione della difesa. (4-07150)